



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 8/2025

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al registro di segreteria nel
giudizio n. **69054** del registro di segreteria, proposto da:

L. B. G., cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Rita De
Michele (rita.demichele@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile 195/B, come da procura in
tatti

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Tiziana G.
Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 7 gennaio 2025

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio **L. B. G.** ha premesso:

a)- di essere stato dipendente dell'Agenzia delle Entrate, collocato a riposo
per dimissioni con effetto dal 1.7.2011;

b)- in data 5.7.2011 l'INPS, gestione dipendenti pubblici, comunicava al
l'avvenuto conferimento della Pensione diretta ordinaria di anzianità,

liquidata con il sistema retributivo a decorrere dall'1.7.2011;

c)- con sentenza n. 1467/2015 resa il 29.05.2015 nel giudizio promosso dal medesimo L. B. G. e altri contro l'Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, accertava il diritto allo sviluppo economico all'interno dell'area di appartenenza (precisamente area funzionale seconda, fascia economica F4, fino al 1.6.2012) con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle differenze retributive;

e)- in data 26.10.2015 l'INPS comunicava la liquidazione della pensione definitiva, che non teneva conto dei nuovi parametri retributivi del ricorrente derivanti dalla summenzionata sentenza del Giudice del lavoro;

f)- in data 12.10.2016 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva all'INPS due note relative al riconoscimento delle differenze retributive, evidenziando la necessità della rideterminazione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita;

g)- l'INPS non dava alcun seguito alle note inoltrate dall'Agenzia delle Entrate;

h)- in data 10.02.2017 il sig. L. B. presentava domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, in virtù dell'avvenuto riconoscimento del diritto allo sviluppo economico all'interno dell'area di appartenenza, alla luce della summenzionata sentenza n. 1467/2015 del Tribunale di Palermo, ed a seguito della trasmissione del modello PA04 da parte dell'Agenzia delle Entrate;

i)- a causa del mancato riscontro dell'ente previdenziale, in data 21.01.2019 il sig. L. B. presentava ricorso amministrativo, rimasto anch'esso privo di risposta;

Tanto premesso, richiamando i contenuti della citata sentenza del Tribunale ed evidenziando le inevitabili conseguenze sul piano pensionistico, il ricorrente ha chiesto di riconoscere il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita con condanna a carico dell'INPS al pagamento degli importi dovuti oltre vittoria delle spese di lite.

2)- In memoria di costituzione l'INPS ha dedotto di avere disposto la rideterminazione del trattamento e ha quindi chiesto un rinvio per procedere al pagamento; ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3)- Successivamente l'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione con riguardo alle domande concernenti l'indennità di buonuscita.

4)- La parte ricorrente con note del giorno 2 maggio 2024 ha preso atto delle nuove determinazioni favorevoli dell'INPS e con note del 30 settembre 2024 ha confermato l'avvenuto soddisfacimento delle sue richieste; ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.

5)- All'udienza del 7 gennaio 2025, udite la parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo.

DIRITTO

In via preliminare, il Giudice osserva che l'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo alle domande di parte ricorrente concernenti l'indennità di buonuscita. Nondimeno, poiché -come si dirà- va dichiarata la cessazione della materia del contendere, si condivide l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, per cui: “La

declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia.”
(Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4951).

Non è quindi possibile statuire sul difetto parziale di giurisdizione prospettato dall’INPS.

Tanto premesso, il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”*
(Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno l’INPS ha dedotto e documentato con memoria di costituzione di avere disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico e ha chiesto un rinvio per procedere al pagamento. La parte ricorrente con note del giorno 2 maggio 2024 ha preso atto delle nuove determinazioni

favorevoli dell'INPS e con note del 30 settembre 2024 ha confermato l'avvenuto soddisfacimento delle richieste articolate in ricorso. Le parti hanno pertanto concordemente domandato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, pur se la parte ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese di lite.

Va perciò dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto soddisfacimento delle domande di parte ricorrente.

Con riguardo alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Va osservato che, in effetti, l'INPS ha proceduto alla riliquidazione soltanto nel 2024 con un evidente ritardo ma non è stata fornita alcuna giustificazione. Invero, il ricorrente aveva formulato un'istanza di riliquidazione del trattamento il 10 febbraio 2017 e un ricorso amministrativo il 21 gennaio 2019, senza che l'ente previdenziale abbia mai dato riscontro. Il ricorrente è stato perciò costretto ad adire questa Corte in conseguenza della mancata risposta dell'INPS durante la fase amministrativa. Pertanto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto espressa richiesta- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del

contendere;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario del ricorrente - delle spese di lite quantificate complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

Così deciso in Palermo, il 7 gennaio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 7 gennaio 2025

Pubblicata 8 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)